

Gli effetti delle riforme sulle casse dei liberi professionisti

Giuseppe GUTTADAURO

Formatore e consulente di direzione

Seminario di Studio **«La Riforma infinita delle Pensioni»**
16 ottobre 2015 – 09.00/13.00 – Sala Convegni – Dip. Giurisprudenza Unimore

Le riforme del sistema pensionistico

Dal 1992 ci sono stati 30 interventi di riforma sulle pensioni che hanno interessato **quali esclusivamente l'INPS**

DIPENDENTI

PARASUBORDINATI

AUTONOMI

LIBERI
PROFESSIONISTI
SENZA CASSA



Le riforme del sistema pensionistico

La pensione dei **liberi professionisti**, iscritti a un ordine, è gestita da **Casse privatizzate** dotate di **autonomia gestionale** e di propri regolamenti e statuti interni



Le riforme dei liberi professionisti

- L'articolo 24 del **decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011** (*“Salva Italia”*) ha introdotto sostanziali modifiche al sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori iscritti all'**INPS (Riforma Fornero)**.
- Alle Casse di previdenza dei liberi professionisti è stata chiesta la **sostenibilità finanziaria a 50 anni**.
- Questo ha costretto le Casse di previdenza, che ancora non l'avevano fatto, a modificare i propri regolamenti in relazione a: **contribuzione, requisiti e sistema di calcolo della pensione**.

Il sistema previdenziale dei liberi professionisti

ENTI DECRETO 103/1996

ENPAB

ENPAP

EPPI

ENPAPI

EPAP

CASSE DECRETO 509/1994

INARCASSA

CNPADC

ENPACL

CASSA FORENSE

ENPAV

CIPAG

CNPR

ENPAM

ENPAF

CASSA NOTARIATO

INPGI

ENASARCO

Principali interventi delle riforme dei liberi professionisti

Progressivo aumento del:

- Requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia
- Aliquota del contributo soggettivo obbligatorio
- Requisito contributivo per la pensione anticipata

Introduzione in pro – rata del sistema di calcolo contributivo

Le riforme dei liberi professionisti

Il problema dell'adeguatezza delle prestazioni

Il sistema di calcolo della pensione

IERI

- Enti del decreto **103/1996**: sempre e **solo esclusivamente contributivo**
- Casse del decreto **509/1994**: prevalentemente **reddituale** (solo in qualche caso predeterminato)

OGGI

- Le Casse del decreto **509/1994** utilizzano un sistema di calcolo **prevalentemente misto** (reddituale + contributivo), ad esclusione della Cassa Forense e dell'ENPAV

Il sistema di calcolo della pensione

Il sistema di calcolo utilizzato – Casse 509/1994	
CASSA	SISTEMA DI CALCOLO
INARCASSA	Misto: reddituale + contributivo dal 2012
CNPADC	Misto: reddituale + contributivo dal 2004
CASSA FORENSE	Reddituale + contributivo facoltativo
ENPAV	Reddituale + contributivo facoltativo
CNPR	Misto: reddituale + contributivo dal 2004
CIPAG	Misto: reddituale + contributivo dal 2010
ENPAM	Misto: reddituale + contributivo dal 2013
ENASARCO	Misto: reddituale + contributivo dal 2004
ENPACL	Misto: predeterminata + contributivo dal 2013
INPGI	Contributivo

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

**MONTANTE
CONTRIBUTIVO**



**COEFFICIENTE DI
TRASFORMAZIONE
IN BASE ALL'ETA'**

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

MONTANTE CONTRIBUTIVO

CONTRIBUZIONE VERSATA
NEL PERIODO



RIVALUTAZIONI ANNUE

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

MO TANTE CONTRIBUTIVO

- **CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
- OVE PREVISTO, PARTE DEL CONTRIBUTO **INTEGRATIVO**
(Legge Lo Presti)
- **RIVALUTAZIONI ANNUALI**

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

- Retrocessione di una parte del **rendimento finanziario** ottenuto con la gestione del patrimonio
- **Parametro predeterminato** (esempio, variazione periodica del PIL, reddito medio iscritti)

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

- Nel caso di rivalutazione del montante in base al rendimento del patrimonio gestito, la Legge di stabilità del 2015 ha previsto un aumento della tassazione **dal 20% al 26%**
- L'aumento di tassazione di 6 punti percentuali comporta, in un periodo di 30 anni, una **riduzione dell'importo pensionistico intorno al 10%**.

Il contributo soggettivo obbligatorio

Il contributo soggettivo sui redditi 2014 – Casse 509/1994	
CASSA	ALiquota
INARCASSA	14,5%
CNPADC	12,0%
CASSA FORENSE	14,0%
ENPAV	12,5%
CNPR	11,0%
CIPAG	12,0%
ENPAM	12,5%
ENASARCO	14,20%
ENPACL	12,0%

Il contributo soggettivo obbligatorio

Il contributo soggettivo sui redditi 2014 – Enti 103/1996	
ENTE	ALiquota
ENPAP	10,0%
ENPAB	11,0%
ENPAPI	14,0%
EPAP	10,0%
EPPI	13,0%

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

- IN FUNZIONE DELLA **DURATA MEDIA DELLA VITA UMANA** (DEMOGRAFICI)
- SPESSO UTILIZZATI QUELLI DELL'**INPS**

I coefficienti di trasformazione INPS

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE INPS IN VIGORE			
ETA'	COEFFICIENTE	ETA'	COEFFICIENTE
57	4,304%	64	5,259%
58	4,416%	65	5,435%
59	4,536%	66	5,624%
60	4,661%	67	5,826%
61	4,796%	68	6,046%
62	4,940%	69	6,283%
63	5,094%	70	6,541%

Un esempio di calcolo contributivo

- Professionista con contributo soggettivo medio del **14%** e un reddito medio reale annuo di **40.000,00 euro**
- Montante contributivo reale dopo 40 anni di lavoro: **224.000,00 euro**
- Età alla pensione: **68 anni**
- Coefficiente di trasformazione: **6,046%**
- Importo lordo annuo di pensione: **13.543,04 euro** pari a un **tasso di sostituzione del 34%**.

Un esempio di calcolo reddituale

- Professionista con contributo soggettivo medio del **14%** con un reddito medio reale annuo di **40.000,00 euro**
- Base pensionabile reale: 40.000,00 euro
- Aliquota di rendimento media: 1,75%
- Anni di iscrizione alla Cassa: 40
- Importo lordo annuo di pensione: **28.000 euro** pari a un **tasso di sostituzione del 70%.**

Il futuro assegno della pensione dei liberi professionisti

Con l'introduzione del **sistema di calcolo contributivo**, i **liberi professionisti** rappresentano la categoria di lavoratori **maggiormente penalizzata** in relazione all'importo della pensione a causa della bassa aliquota contributiva.

- **DIPENDENTI:** 33%
- **AUTONOMI:** 24%
- **GESTIONE SEPARATA INPS:** 27%
- **LIBERI PROFESSIONISTI:** da un 10% a un 14,50%

Il rischio pensione al tempo zero

Sebbene l'importo della futura pensione rappresenta un problema importante che deve essere affrontato, non si devono tuttavia dimenticare le **altre tipologie di prestazioni** che possono rappresentare problematiche ancora più importanti e che spesso vengono trascurate.

Il rischio pensione al tempo zero

Se il problema di garantirsi un tenore di vita adeguato in età pensionabile, dopo 40 anni di attività e contribuzione è reale, la situazione diventa decisamente più grave se pensiamo all'importo delle prestazioni di **invalidità, inabilità e superstiti indiretta** dopo pochi anni di contribuzione.

Un esempio di calcolo della pensione superstiti

- Professionista con contributo soggettivo medio del **14%** e un reddito medio reale annuo di **40.000,00 euro, coniugato con un figlio a carico**
- Montante contributivo reale dopo 10 anni di lavoro: **56.000,00 euro**
- Età al momento della domanda: **39 anni**
- Coefficiente di trasformazione: **4,304%**
- Importo lordo annuo di pensione: **2.410,24 euro** pari a un assegno annuo di **1.928,20** euro fintanto che il figlio risulta a carico, successivamente di **1.446,15** euro vitalizio per il coniuge.

La contribuzione modulare facoltativa

**INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO
CONTRIBUTIVO**

INADEGUATEZZA DELLA PRESTAZIONE

CONTRIBUTO MODULARE FACOLTATIVO

La contribuzione modulare facoltativa

CONTRIBUZIONE MODULARE FACOLTATIVA

INCREMENTO DEL MONTANTE FINALE

INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE

La contribuzione modulare facoltativa

**UNA FORMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA
OFFERTA DALLA PROPRIA CASSA**

Le Casse che prevedono la contribuzione modulare

CASSA/ENTE	CONTRIBUTO SOGGETTIVO OBBLIGATORIO	CONTRIBUTO MODULARE FACOLTATIVO
CNPADC	12,0%	100% reddito
INARCASSA	14,5%	Tra l'1% e l'8,5% del reddito
ENPACL	12,0%	500,00 euro e multipli
ENPAP	10,0%	4%, 6%, 8% e 10% del reddito
ENPAB	13,0%	Sino al 10,0% del reddito
ENPAV	12,5%	Tra il 2% e il 14% del reddito
CASSA FORENSE	14,5%	Sino al 10,0% del reddito

La contribuzione modulare facoltativa

PICCOLO PARTICOLARE: LA RENDITA EROGATA DALLE CASSE E' CONSIDERATA **REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE** E COME TALE SOGGETTA ALLA TASSAZIONE IN BASE ALLE **ALIQUOTE MARGINALI IRPEF**, DIVERSAMENTE DALL'IMPOSTA APPLICATA A UNA RENDITA DERIVANTE DA UNA **FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DAL 15 al 9%)** O DA **UNA POLIZZA VITA (COMPLETA ESENZIONE)**.

Grazie a tutti per l'attenzione!